

IN QUESTA EDIZIONE



1. La trasmissione dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi mediante il Sistema di Interscambio, a partire dal primo luglio 2022
2. L'abolizione del sistema "esterometro" a partire dal primo luglio 2022
3. L'obbligo della fatturazione elettronica per i forfettari a partire dal primo luglio 2022

1

La trasmissione dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi mediante il Sistema di Interscambio, a partire dal primo luglio 2022

Per soggetti IVA

La modifica dell'art.1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 si riflette in modo automatico sul successivo comma 3-bis, che prevede l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Per le operazioni in esame, effettuate dal primo luglio 2022, i soggetti in precedenza esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica dovranno pertanto trasmettere all'Agenzia delle Entrate i relativi dati, peraltro utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica. Infatti, l'art. 1, comma 1103, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, ha previsto l'utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l'estero. Anche per questi ultimi dovrà, quindi, utilizzarsi esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML.

Ciò significa che, per le fatture attive (ovvero per le proprie fatture emesse) relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento "TD01", valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX". Ricordiamo che il termine per l'emissione delle fatture elettroniche sono i dodici giorni successivi all'effettuazione dell'operazione.

Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo "TD17", "TD18" e "TD19", da trasmettere al Sistema di Interscambio. Resterà ancora possibile l'integrazione analogica delle fatture ricevute, al pari dell'emissione delle autofatture in formato analogico, con successiva trasmissione dei documenti in formato XML mediante il Sistema di Interscambio. Occorre dunque generare il file XML da inviare al Sistema di Interscambio (SdI) relativo all'integrazione e alle autofatture per le fatture passive:

- TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero,
- TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72.

La procedura può essere adottata anche per le operazioni interne (esempio: subappalti edili, lavori di pulizia e completamento edifici le cui fatture sono emesse in "Reverse Charge" interno) indicando come tipo documento TD16. Ricordiamo che l'invio al Sistema di Interscambio deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura o di effettuazione dell'operazione. Si consiglia di contattare il fornitore del software per assicurarsi che il software di contabilità utilizzato sia adatto a svolgere le funzioni sopra elencate.

2 L'abolizione del sistema "esterometro" a partire dal primo luglio 2022

Per soggetti IVA

Collegandoci a quanto già riportato nel precedente punto, vi informiamo che a partire dal primo luglio 2022 il d.c. "esterometro", risulta essere abolito, in quanto a partire da tale data la trasmissione dei dati deve avvenire non più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto "esterometro", bensì utilizzando il Sistema di Interscambio-SdI. Pertanto, a partire da tale data, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo Sistema di Interscambio, già obbligatoria in Italia, diventerà necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di

- acquisto/cessioni di beni
- e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute)
- nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato.

L'obbligo della fatturazione elettronica per i forfettari a partire dal primo luglio 2022

Per soggetti IVA

Facciamo presente che a partire dal primo luglio 2022, i contribuenti in regime forfettario che nell'anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori ad Euro 25.000,00, devono applicare la fatturazione elettronica, mentre dal primo gennaio 2024 l'obbligo si estende a tutti gli altri forfettari.

Di conseguenza, i contribuenti in regime forfettario, che finora non abbiano già applicato la fatturazione elettronica su base volontaria, devono dotarsi del necessario software (o attivare tramite noi l'apposito tool di DATEV) e del proprio codice identificativo (codice QR), ai fini di poter emettere le proprie fatture in formato elettronico e ai fini di poter depositare presso l'Agenzia delle Entrate il proprio codice identificativo ai fini del ricevimento diretto di fatture elettroniche dai propri fornitori.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.